

## Delibera n° 1207

Estratto del processo verbale della seduta del  
**30 luglio 2021**

**oggetto:**

LR 2/2012, ART 8, COMMA 1 - SPECIFICHE DIRETTIVE AL COMITATO DI GESTIONE DEL FRIE IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DELLE CONTRIBUTIONI INTEGRATIVE PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI DEI MUTUI A VALERE SUL FRIE DI CUI ALL'ART 55, COMMA 6, LETTERA C), E COMMA 7. APPROVAZIONE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Riccardo RICCARDI</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Sergio Emidio BINI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sebastiano CALLARI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Tiziana GIBELLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Alessia ROSOLEN</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Stefano ZANNIER</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Barbara ZILLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

**Gianni CORTIULA**      Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), che prevede, tra l'altro, che le somme affluenti al Fondo di rotazione per iniziative economiche, di seguito 'FRIE', sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale;

**Visto** il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) con il quale, tra l'altro, sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative relative al FRIE;

**Vista** la legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002), con la quale è stata data attuazione, con riferimento al FRIE, al citato decreto legislativo;

**Vista** la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), che, tra l'altro, disciplina gli interventi di finanziamento agevolato a valere sul FRIE, inclusa la relativa disciplina transitoria;

**Visto** in particolare l'articolo 10 della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale l'amministrazione del FRIE nonché la deliberazione dei relativi interventi è affidata al Comitato di gestione, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive;

**Atteso** che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, con deliberazione della Giunta regionale possono essere impartite direttive al Comitato di gestione;

**Vista** la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa), con particolare riferimento all'articolo 55, il quale prevede al comma 6 che le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012, 52, 53 e 54 di tale legge regionale hanno efficacia differita a partire dall'1 gennaio 2022 e che, al fine di dare immediata attuazione ai benefici stabiliti con tale legge a favore delle imprese, fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti con specifiche integrazioni, tra cui quella di cui alla lettera c), la quale prevede che con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative elencate ai numeri da 1 a 6 della predetta lettera;

**Visto** il comma 7 dell'articolo 55, della legge regionale 3/2021 che, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo regionale, dispone che la Giunta regionale, tra l'altro, stabilisce che con la concessione degli interventi finanziari a valere sul FRIE per la realizzazione di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi, è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari;

**Visti** i criteri operativi del FRIE approvati dal Comitato di gestione nella riunione n. 6 di data 2 luglio 2018;

**Ritenuto** necessario, alla luce delle summenzionate disposizioni della legge regionale 3/2021, impartire al Comitato di gestione specifiche direttive per l'aggiornamento dei criteri operativi del FRIE;

**Visto** lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j);

**Su proposta** dell'Assessore alle attività produttive e turismo,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

### **Delibera**

**1.** ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, sono impartite al Comitato di gestione le seguenti specifiche direttive in materia di attribuzione delle contribuzioni integrative per l'abbattimento degli oneri finanziari dei mutui a valere sul FRIE di cui all'articolo 55, commi 6, lettera c), e 7:

1.1 ai sensi dell'articolo 55, comma 6, lettera c), della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:

a) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

b) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;

c) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

d) che sono conformi al modello dell'economia circolare;

e) per le imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima;

f) che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

1.2 nel caso in cui la contribuzione integrativa sia richiesta per la realizzazione di una delle tipologie di cui al punto 1.1, lettere a), b), c), d) e f), la concessione della stessa è subordinata alla presentazione di una relazione tecnica con la quale è illustrata la coerenza dell'iniziativa proposta con le caratteristiche della specifica tipologia; tale relazione è redatta e sottoscritta da un professionista iscritto ad un albo professionale pertinente al contenuto dell'iniziativa;

1.3 nel caso in cui l'istruttoria per la concessione delle contribuzioni integrative di cui al punto 1.2 comporti particolare complessità tecnica, il Comitato di gestione può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

1.4 con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE è attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari nel caso in cui si tratti di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 55, comma 7, della legge regionale 3/2021;

1.5 la misura delle contribuzioni integrative è stabilita con deliberazione della Giunta regionale;

1.6 le contribuzioni integrative di cui al punto 1.1 e di cui al punto 1.4 non sono cumulabili tra di loro né con gli incentivi di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza

epidemiologica da COVID-19);

1.7 la contribuzione integrativa è erogata unitamente all'erogazione del saldo del finanziamento agevolato;

1.8 le contribuzioni integrative, nel caso in cui siano richieste e concesse, sono parte integrante della richiesta e della concessione dei mutui a condizioni agevolate a valere sul FRIE;

1.9 le contribuzioni integrative richieste sono concesse, unitamente alla deliberazione del mutuo agevolato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità; nel caso in cui al momento della deliberazione del mutuo agevolato non sussistano sufficienti risorse finanziarie, le contribuzioni integrative sono concesse secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte del Comitato di gestione delle domande trasmesse dalle banche convenzionate in conformità alle pertinenti disposizioni convenzionali. Con riferimento alle domande per le quali non è possibile concedere la contribuzione integrativa per insufficienza di risorse finanziarie, il Comitato di gestione delibera l'ammissibilità all'ottenimento della contribuzione integrativa con riserva di concessione qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Le condizioni della contribuzione integrativa sono quelle determinate al momento dell'adozione della deliberazione di ammissione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, la contribuzione integrativa è concessa senza maggiorazione degli interessi. L'ammissione con riserva decade se la concessione non avviene entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello della ammissione con riserva

**2.** Il Comitato di gestione adegua i propri criteri operativi in materia di FRIE alle direttive di cui al punto 1 mediante approvazione di apposita deliberazione, da trasmettere alla Direzione centrale attività produttive e turismo.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE